

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore CASTELLI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1999

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «lavoro nero o sommerso»

ONOREVOLI SENATORI. — L'espressione «lavoro sommerso» o «lavoro nero» identifica un tipo di occupazione non regolare che sfugge a normative, obblighi e controlli di carattere fiscale, contributivo ed assistenziale.

Le situazioni che possono ricomprendersi in tale espressione sono le più svariate e vanno dall'evasione totale o parziale di determinati obblighi, al doppio lavoro, dallo sfruttamento dei lavoratori, alla violazione di norme contrattuali e all'abuso di talune categorie normative (come i falsi apprendisti e gli pseudo-collaboratori).

Il «lavoro nero» rappresenta ormai una componente strutturale del mercato del la-

voro che provoca una grave turbativa del mercato stesso poichè le imprese che operano regolarmente, nel rispetto della legge, subiscono la concorrenza sleale da parte di quelle che non osservando gli obblighi previdenziali, fiscali o contrattuali, possono permettersi di offrire prodotti o servizi a prezzi più bassi.

Da una recente statistica fornita dall'Istituto per lo studio della congiuntura (ISCO) si apprende che in Italia quasi un lavoratore su quattro non è in regola, su 22 milioni di lavoratori ben 5 milioni sono irregolari, circa il 22,6 per cento del totale. Nel 1996, secondo il Centro Studi investimenti sociali (CENSIS), su un totale di 24.378.000,

3.919.000 sono lavoratori in nero. Quindi in due anni, a fronte di una continua diminuzione degli occupati, si è assistito invece, ad un aumento dei lavoratori irregolari, segno che si va riaffacciando, malgrado anni e anni di lotte sindacali, la cultura del lavoro non protetto.

Secondo una stima del CENSIS del 1997, il lavoro sommerso produrrebbe una ricchezza pari al 26 per cento del Prodotto interno lordo (PIL) quindi, essendo il PIL pari a circa 2.000.000 miliardi, la ricchezza prodotta dal lavoro nero sarebbe pari a 520.000 miliardi.

Sempre secondo il rapporto fornito dall'ISCO, dal 1980 al 1995 la crescita del fenomeno è stata più consistente nel comparto del lavoro dipendente (dal 18,9 per cento al 21,3 per cento), mentre il settore del lavoro autonomo è rimasto sostanzialmente stabile.

Per quanto attiene ai settori produttivi più interessati rispetto ad altri dalla piaga del lavoro nero, si evidenzia che la maggiore concentrazione si ha nell'agricoltura, nelle costruzioni, nei trasporti, nel tessile/abbigliamento, nei servizi a domicilio e non destinabili alla vendita, mentre in altri settori (prodotti energetici, credito e assicurazioni), il fenomeno può dirsi irrilevante.

Dal punto di vista geografico il lavoro irregolare si ritrova per il 50 per cento al Sud, per 34,2 per cento al Centro e per il 29,4 per cento al Nord.

Mentre nell'area industriale ed edile il fenomeno del lavoro sommerso si evidenzia

soprattutto al Sud, 42,8 per cento degli occupati in questi settori (al Nord il 22,8 per cento), nell'ambito dei servizi non destinabili alla vendita, l'incidenza del lavoro sommerso è maggiore al Nord.

Alla luce di quanto rilevato finora, una cosa è certa: il lavoro nero è da considerarsi un fenomeno che tende ad inquinare il tessuto economico dell'intero Paese.

Senza contare inoltre che, alla luce di quanto suesposto, i dati ufficiali forniti sulla disoccupazione in Italia sono da considerarsi totalmente infondati, in quanto, ovviamente, gli occupati nel lavoro sommerso sfuggono da qualsiasi possibilità di computo.

Va inoltre evidenziato, che i dati ufficiali forniti sul PIL per aree geografiche sono da considerarsi totalmente inattendibili, dato che in questi non viene computata l'entità della ricchezza prodotta dal lavoro nero.

Al Nord il fenomeno del sommerso si identifica principalmente nella forma del doppio lavoro, coinvolgendo soprattutto occupati e pensionati, mentre al Sud si presenta essenzialmente come lavoro a carattere continuativo, svolto soprattutto da disoccupati e cassintegrati.

Da queste premesse appare evidente la necessità di istituire una Commissione d'inchiesta che tenda a far luce sul fenomeno, sulle cause che nel tempo lo hanno determinato al fine di suggerire gli strumenti più idonei a farlo emergere e per tentare di limitarne l'incidenza.

**PROPOSTA  
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

---

Art. 1.

1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «lavoro nero o sommerso».

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori, oltre al Presidente, nominati dal Presidente del Senato in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i Gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in Gruppo.

2. Il Presidente del Senato nomina il Presidente della Commissione, al di fuori dei componenti la Commissione stessa, tra i membri del Senato e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due Vice Presidenti e di due Segretari.

Art. 3.

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) accertare in quali aree del Paese il fenomeno del lavoro nero è maggiormente diffuso;
- b) accertare le cause e le dimensioni del lavoro irregolare e del doppio lavoro;
- c) svolgere indagini sulle caratteristiche dell'economia sommersa;
- d) individuare le possibilità e i metodi di eliminazione del fenomeno e i motivi che ne ostacolano l'emersione;

e) ricercare nuovi strumenti incentivi l'emersione del fenomeno e verificare il grado di efficacia delle procedure di controllo attualmente disponibili;

f) valutare l'entità del PIL prodotto attraverso il lavoro nero e l'evasione fiscale collegata ad esso.

#### Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno del Senato.

#### Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un Regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

3. Ciascun componente può proporre modifiche al Regolamento stesso.

#### Art. 6.

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento.

2. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta al Senato una relazione scritta, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti utilizzati.